



COLDIRETTI

**NOVITA ' SULLA
CONDIZIONALITA' PAC 2026**
Le nuove regole per aziende agricole

Luglio 2026

Scopriamole insieme





CHE COS'È LA CONDIZIONALITÀ?

La condizionalità è l'insieme delle regole che le aziende agricole devono rispettare per beneficiare integralmente dei pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC).

Il rispetto della condizionalità è condizione essenziale per ottenere:

- pagamenti diretti;
- sostegni a superficie;
- sostegni a capo;
- alcuni interventi dello sviluppo rurale.

L'obiettivo è collegare il sostegno pubblico al rispetto delle norme in materia di ambiente, clima, tutela del suolo, risorse idriche, salute pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere animale.

DACOSA È COMPOSTA?

La condizionalità si articola in due componenti fondamentali.

CGO – Criteri di Gestione Obbligatori

Comprendono gli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di:

- ambiente;
- sicurezza alimentare;
- salute delle piante;
- salute degli animali;
- benessere animale.

BCAA – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Sono gli standard per la gestione sostenibile delle superfici agricole, tra cui:

- mantenimento dei prati permanenti;
- protezione delle zone umide e torbiere;
- divieto di bruciare le stoppie;
- gestione del suolo per contrastare l'erosione;
- protezione delle acque;
- copertura minima del terreno;
- rotazione e diversificazione delle colture;
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio.



COLDIRETTI

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 2026

Il Regolamento Omnibus III introduce importanti misure di semplificazione volte a ridurre gli oneri amministrativi e i controlli sulle aziende agricole.

AZIENDE FINO A 10 ETTARI

Esenzione dai controlli e dalle sanzioni della condizionalità

Anche nel 2026, le aziende che dichiarano nella domanda PAC una superficie non superiore a 10 ettari sono esenti dai controlli e dalle relative sanzioni della condizionalità. L'esenzione non richiede alcuna domanda specifica. La soglia dei 10 ettari si calcola sulla superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno dichiarata nella domanda PAC (domanda geospaziale).

AZIENDE FINO A 30 ETTARI

Esenzione per la BCAA 7 – rotazione e diversificazione delle colture

Tra le novità del 2026, le aziende che non superano i 30 ettari sono esenti dai controlli e dalle sanzioni relativi alla sola BCAA 7. La soglia si riferisce alla superficie agricola totale dichiarata nella domanda PAC, non ai soli seminativi. Tutte le altre regole della condizionalità continuano ad applicarsi.

La BCAA 7 disciplina la rotazione e la diversificazione delle colture sui seminativi, con l'obiettivo di:

- preservare la fertilità del suolo;
- migliorare la biodiversità;
- ridurre il rischio di malattie delle piante e di organismi nocivi;
- favorire una gestione sostenibile delle superfici agricole.

Attenzione

Se il rispetto della BCAA 7 è richiesto come requisito di base per accedere a un intervento volontario della PAC (per esempio l'Ecoschema 4 o un intervento agro-climatico-ambientale del CSR), gli obblighi restano validi e l'esenzione non si applica: per ottenere quel sostegno la rotazione va comunque rispettata.

Lo stesso principio vale anche per l'esenzione fino a 10 ettari.



AGRICOLTURA BIOLOGICA

Le aziende certificate biologiche beneficiano di importanti semplificazioni. In relazione alle unità di produzione biologica e alle unità di produzione in conversione, gli agricoltori sono considerati conformi alle seguenti norme:

- BCAA 1 – mantenimento dei prati permanenti;
- BCAA 3 – divieto di bruciare le stoppie;
- BCAA 4 – fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua;
- BCAA 5 – lavorazioni per ridurre l'erosione del suolo;
- BCAA 6 – copertura minima del suolo.

Per la BCAA 7 (rotazione delle colture), la conformità automatica è riconosciuta alle unità di produzione biologica e in conversione; la stessa conformità è prevista per le colture gestite secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).

Resta invece da rispettare la norma sulla protezione delle zone umide e torbiere (BCAA 2).

PIÙ FLESSIBILITÀ PER LA GESTIONE DEI PRATI PERMANENTI

Dal 2026 è inoltre ampliato il margine di flessibilità per il mantenimento dei prati permanenti: la diminuzione massima consentita del rapporto tra prati permanenti e superficie agricola totale, rispetto all'anno di riferimento 2018, passa dal 5% al 10%. La soglia di allerta passa dal 3,5% al 7%. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, i prati temporanei ancora classificati come seminativo non diventano più automaticamente prato permanente dopo cinque anni, anche se il terreno non è stato arato: restano seminativi, salvo che l'azienda scelga di dichiararli come prato permanente.

La misura riduce i vincoli derivanti dalla conversione automatica e offre maggiore libertà nella gestione agronomica.

DEROGHE ALLA CONDIZIONALITÀ?

Le deroghe previste in caso di eventi eccezionali sono state ampliate.

Oltre alle condizioni meteorologiche avverse, possono essere previste deroghe temporanee anche in presenza di:

- malattie delle piante (fitopatie);
- infestazioni di organismi nocivi.

Le deroghe sono adottate dalle Autorità competenti e sono limitate nel tempo e ai beneficiari o alle zone interessate dagli eventi.



FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali, l'azienda conserva il diritto agli aiuti per le superfici o gli animali ammissibili al momento dell'evento. La comunicazione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi da quando l'azienda è nelle condizioni di farlo. Tra gli esempi relativi alla forza maggiore, figurano:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

CONTROLLI PIÙ SEMPLICI

Con il principio del controllo unico, un beneficiario già selezionato per un controllo in loco non viene selezionato per ulteriori controlli nella stessa annualità, salvo che specifiche circostanze rendano necessario un nuovo accertamento.

I controlli privilegiano inoltre gli strumenti digitali, quali:

- il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS);
- le immagini satellitari del programma Copernicus (Sentinel);
- le fotografie georeferenziate;
- il fascicolo aziendale;
- il Piano di Coltivazione Grafico.

COSA SUCCEDEREBE IN CASO DI VIOLAZIONE?

Per le aziende soggette alla condizionalità, il mancato rispetto degli obblighi può comportare una riduzione dei pagamenti PAC. La riduzione è determinata tenendo conto delle caratteristiche dell'inadempienza e, in particolare, della gravità, dell'entità, della durata e della reiterazione. Le conseguenze sono più severe in caso di inadempienze reiterate o intenzionali e possono comportare riduzioni significative dei pagamenti PAC.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo relativo alle misure per le quali sono intervenute modifiche sostanziali sulla condizionalità 2026:

Norma/requisito	Modalità e percentuale di controllo	Controlli e sanzioni se	Appezamenti biologici conformi ipso facto
BCAA 1 - Mantenimento dei <i>prati permanenti</i> sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10% rispetto all'anno di riferimento	AMS + AMM -100%	>10 ha	Si
BCAA 2 - Protezione di <i>zone umide e torbiere</i>	OTS - 1%	>10 ha	No
BCAA 3 - Divieto di <i>bruciare le stoppie</i> , se non per motivi di salute delle piante	AMS - 100%	>10 ha	Si
CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da <i>fosfati</i>	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai <i>nitrati</i> provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	CAI - 1%	>10 ha	No
BCAA 4 - Introduzione di <i>fascie tampone</i> lungo i corsi d'acqua	OTS - 1%	>10 ha	Si
BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di <i>degrado ed erosione del suolo</i> , tenendo anche conto del gradiente della pendenza;	OTS - 1%	>10 ha	Si
BCAA 6 - <i>Copertura minima del suolo</i> per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri;	AMS - 100%	>10 ha	Si
BCAA 7 - <i>Rotazione* delle colture sui seminativi</i> , ad eccezione delle colture sommerse	OTS - 1%	>30ha	Si
BCAA 8 - A. Mantenimento degli <i>elementi caratteristici del paesaggio</i> ; B. <i>Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i>	OTS - 1%	>10 ha	No
BCAA 9 - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come <i>prati permanenti sensibili</i> sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	AMS - 100%	>10 ha	No
CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la <i>sicurezza alimentare</i> e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il <i>divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica</i> , tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei <i>prodotti fitosanitari</i> e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei <i>pesticidi</i> (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la <i>protezione dei vitelli</i> (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 10 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la <i>protezione dei suini</i> (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4	CAI - 1%	>10 ha	No
CGO 11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la <i>protezione degli animali negli allevamenti</i> (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	CAI - 1%	>10 ha	No

* Si ricorda che oltre la rotazione è possibile effettuare, in alternativa, anche la diversificazione delle colture

Legenda:

AMS: Area Monitoring System (monitoraggio satellitare)

AMM: Amministrativi

OTS: On the Spot (controlli in loco)

CAI: Controlli Aziendali Integrati

fonte: Pianeta PSR